



Forvis Mazars Insight

Luglio 2026

forvis
mazars

Sommario

Editoriale	3
Punti salienti degli IFRS	4
IAS 28: pubblicate le modifiche all'opzione del fair value.....	4
Revisione post-implementazione dell'IFRS 16: lo IASB prosegue le nuove deliberazioni.....	4
Concessioni sul canone (IFRS 16/IFRS 9).....	4
Operazione di vendita con patto di locazione di un bene in un'entità a bene unico (IFRS 16/IFRS 10)	4
Argomenti che lo IASB ha provvisoriamente deciso di non affrontare.....	4
Progetto sulla valutazione al costo ammortizzato.....	5
IFRS 18: ulteriori richieste all'IFRIC.....	5
Denominazioni dei subtotali	6
Presentazione delle spese operative	6
Indici che includono ricavi e costi ipotetici	6
Altre decisioni	7
Termine del periodo di consultazione	7
L'ISSB prosegue il confronto sull'informativa finanziaria relativa ai rischi e alle opportunità connessi alla natura e agli ecosistemi	7
La Commissione Europea adotta gli atti delegati definitivi sugli ESRS rivisti e sullo standard volontario di rendicontazione della sostenibilità	7
Contatti	9

Editoriale

Da quando l'IFRS 18 è stato pubblicato nell'aprile 2024, i preparativi per la sua entrata in vigore il 1° gennaio 2027 hanno subito un'accelerazione. Lo IASB ha proseguito il proprio lavoro volto a chiarire alcuni punti relativi all'applicazione del principio, come dimostra la recente pubblicazione di modifiche mirate allo IAS 28 relative all'opzione del *fair value*. Tuttavia, molte questioni rimangono irrisolte: l'ordine del giorno della riunione dell'IFRIC di questo mese si è concentrato in gran parte sull'IFRS 18, portando a sette decisioni provvisorie all'ordine del giorno, aperte ai commenti fino al 9 settembre.

Sono in corso cambiamenti significativi anche nel panorama europeo della rendicontazione di sostenibilità, con l'adozione da parte della Commissione europea (CE) degli atti delegati definitivi relativi agli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) rivisti e allo standard volontario sulla rendicontazione di sostenibilità.

Punti salienti degli IFRS

IAS 28: pubblicate le modifiche all'opzione del fair value

Alla fine di giugno, come previsto, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche mirate allo IAS 28 – *Partecipazioni in società collegate e joint venture*, incentrate sull'opzione del fair value.

Le modifiche specificano quali entità sono autorizzate a utilizzare tale opzione per tali partecipazioni: in particolare, le entità la cui attività principale consiste nell'investire in determinati tipi di attività, come definito al paragrafo 49(a) dell'IFRS 18.

Attraverso queste modifiche mirate, lo IASB mira a ridurre le differenze interpretative relative all'ambito di applicazione dell'opzione del fair value, senza tuttavia ampliarne effettivamente la portata.

Esse mirano inoltre a chiarire l'applicazione dei requisiti esistenti dello IAS 28 prima che l'IFRS 18 entri in vigore il 1° gennaio 2027. Diventeranno obbligatorie contemporaneamente all'IFRS 18.

Revisione post-implementazione dell'IFRS 16: lo IASB prosegue le nuove deliberazioni

Nella riunione di giugno, lo IASB ha proseguito il lavoro avviato nelle riunioni di marzo e aprile 2026 (cfr. [Forvis Mazars Insight di aprile](#) e [maggio](#)) per esaminare i riscontri ricevuti dalle parti interessate in merito alla revisione post-implementazione (PIR) dell'IFRS 16 – *Leasing*. In questa occasione, ha analizzato in particolare gli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16 in combinazione con altri principi contabili.

Concessioni sul canone (IFRS 16/IFRS 9)

Al termine della riunione, lo IASB ha deciso in via provvisoria di avviare un progetto di portata limitata per chiarire in che modo un locatario debba applicare l'IFRS 16 e l'IFRS 9 nel rilevare una concessione sul canone concessa dal locatore, qualora tale concessione costituisca l'unica modifica al contratto di locazione.

Lo IASB intende portare avanti questo progetto parallelamente al proprio progetto di ricerca sulle misure di riduzione dei costi, che ha deciso in via provvisoria di avviare nel marzo 2026.

Operazione di vendita con patto di locazione di un bene in un'entità a bene unico (IFRS 16/IFRS 10)

Al termine della riunione, lo IASB ha dichiarato che, nella sua prossima consultazione sull'ordine del giorno, prenderà in esame le preoccupazioni degli stakeholder relative all'applicazione sia dell'IFRS 16 che dell'IFRS 10 alle operazioni di vendita e *lease-back* di un bene detenuto in un'entità a bene unico. Potrebbe inoltre prendere in esame altre questioni relative alle entità di facciata.

Argomenti che lo IASB ha provvisoriamente deciso di non affrontare

Nella stessa riunione, lo IASB ha deciso in via provvisoria di non intervenire sugli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16 in combinazione con:

- l'IFRS 15, per valutare se il trasferimento di un'attività in un'operazione di vendita con *lease back* costituisca una vendita; e per rilevare un utile o una perdita in un'operazione di vendita con *lease-back*;
- lo IAS 38, per identificare i contratti di leasing.

Lo IASB ha inoltre deciso di non intervenire sui seguenti argomenti:

- l'IFRS 16 per i locatori;
- l'identificazione di un leasing;

- altre questioni sollevate dalle parti interessate che non erano state trattate nelle domande formulate nella Richiesta di Informazioni dello IASB.

Progetto sulla valutazione al costo ammortizzato



Facendo seguito alle precedenti discussioni (cfr. [Forvis Mazars Insight di marzo 2026](#) e [Forvis Mazars Insight di maggio 2026](#)), nella riunione di giugno lo IASB ha proseguito i lavori sul rapporto tra modifica e cancellazione di uno strumento finanziario.

Si ricorda che lo IASB aveva deciso in via provvisoria di proporre un approccio basato sui principi per valutare se una modifica di un'attività o di una passività finanziaria sia sostanziale e comporti la cancellazione.

Dopo aver consultato il Financial Instruments Consultative Group (FICG) su tale approccio, lo IASB ha deciso in via provvisoria che:

- un'entità determinerebbe se una modifica di uno strumento finanziario sia sostanziale sulla base di un'analisi olistica delle variazioni dei flussi di cassa contrattuali. Nell'ambito di tale analisi, l'entità prenderebbe in considerazione fattori qualitativi e quantitativi. Il «test del 10 per cento», descritto nel paragrafo B3.3.6 dell'IFRS 9, potrebbe integrare l'analisi ma non costituirebbe, di per sé, il fattore decisivo;
- tra i fattori chiave che indicherebbero che una modifica è sostanziale figurano:
 - una variazione della valuta in cui sono denominati il capitale o gli interessi;
 - una modifica delle caratteristiche dei flussi di cassa che alteri la valutazione volta a stabilire se i flussi di cassa costituiscano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi (SPPI) per un'attività finanziaria, oppure se un derivato incorporato sia separato dal contratto ospite per una passività finanziaria;
 - un cambiamento della controparte mutuataria (a meno che il cambiamento non avvenga tra entità sotto controllo comune);
 - una rinegoziazione commerciale volta ad adeguare lo strumento finanziario alle attuali condizioni di mercato (al contrario, una modifica attribuibile alle difficoltà finanziarie del mutuatario indicherebbe che la modifica non è sostanziale);
- la rilevanza di un fattore specifico, e il suo peso rispetto ad altri fattori, dipenderebbe dal tipo di strumento finanziario, dalle sue caratteristiche e dalle condizioni economiche generali. Un'entità sarebbe tenuta a considerare informazioni ragionevoli e suffragabili che siano disponibili senza costi o sforzi indebiti e che siano rilevanti per lo specifico strumento finanziario oggetto di valutazione.

Secondo lo staff dello IASB, le entità che potrebbero essere maggiormente interessate da questi chiarimenti sono quelle che attualmente si basano principalmente sul test quantitativo del 10% e che, nella loro analisi, tengono in considerazione in misura limitata o per nulla i fattori qualitativi.

IFRS 18: ulteriori richieste all'IFRIC

In vista della data di entrata in vigore dell'IFRS 18, fissata per il 1° gennaio 2027, vengono presentate all'IFRIC ulteriori domande relative a questo principio. Dopo la riunione di giugno 2026, il Comitato ha pubblicato sette decisioni provvisorie relative a nuove questioni di implementazione, a seguito di una prima serie di decisioni pubblicate nell'aprile 2026 (cfr. [Forvis Mazars Insight di maggio 2026](#)).

Di seguito esaminiamo tre delle sette decisioni provvisorie, che forniscono chiarimenti pratici su argomenti che potrebbero presentare difficoltà di applicazione in occasione della prima applicazione dell'IFRS 18.

Denominazioni dei subtotali

Al Comitato è stato chiesto se la denominazione di un subtotale nel conto economico, che costituisce un indicatore di performance definito dal management (MPM), debba specificare tutti gli elementi inclusi o esclusi dal suo calcolo.

Nella sua decisione provvisoria, l'IFRIC ha ricordato agli emittenti che la scelta di una denominazione appropriata richiede l'uso del giudizio. In particolare, ha sottolineato che:

- la denominazione di un subtotale o di un MPM dovrebbe rappresentare fedelmente le caratteristiche dell'indicatore;
- un MPM dovrebbe essere presentato in modo chiaro, comprensibile e non fuorviante per gli utilizzatori dei bilanci;
- le informazioni necessarie per comprendere l'indicatore non devono necessariamente essere incluse nella denominazione stessa, ma possono essere fornite nelle note.

Pertanto, il Comitato ha concluso che l'etichetta di un subtotale che costituisce un MPM non deve elencare esplicitamente tutti gli elementi inclusi o esclusi dalla sua definizione, a condizione che l'etichetta utilizzata, unitamente alle informazioni e alle descrizioni contenute nelle note necessarie per comprenderla, soddisfi i requisiti dell'IFRS 18.

Presentazione delle spese operative

Al Comitato è stato chiesto quali siano le condizioni alle quali un'entità sarebbe tenuta a utilizzare una presentazione mista per i costi operativi (cioè per natura e per funzione) e se possa disaggregare i costi della stessa natura tra voci presentate per natura e voci presentate per funzione.

Nella sua decisione provvisoria, l'IFRIC ha sottolineato che una presentazione mista è richiesta se fornisce la sintesi strutturata più utile dei costi operativi. Basandosi principalmente sull'esempio riportato nel paragrafo B82¹ dell'IFRS 18, il Comitato ha inoltre ricordato ai redattori che l'utilizzo di una presentazione mista non richiede che tutti i costi della stessa natura siano presentati interamente per natura o interamente per funzione. I costi della stessa natura possono essere suddivisi tra voci presentate per natura e voci presentate per funzione, a condizione che le denominazioni consentano agli utenti di identificare facilmente i costi inclusi in ciascuna voce.

Indici che includono ricavi e costi ipotetici

Al Comitato è stato chiesto se un indicatore di performance che includa ricavi e costi ipotetici possa essere classificato come MPM. I ricavi e i costi ipotetici sono quelli che non sono, e non saranno mai, rilevati in conformità agli IFRS.

Nella sua decisione provvisoria, l'IFRIC ha sottolineato che:

- la definizione di MPM non impone alcuna restrizione sulle modalità di calcolo di un subtotale di ricavi e costi e, pertanto, non vieta l'inclusione di ricavi e costi ipotetici;
- la rappresentazione fedele non implica che l'indicatore sia «buono» o «cattivo», ma semplicemente se rifletta fedelmente il punto di vista della direzione su un aspetto della performance finanziaria dell'entità.

Pertanto, il Comitato ha concluso che tale indicatore potrebbe soddisfare la definizione di MPM di cui all'IFRS 18. In tal caso, l'entità deve soddisfare i requisiti di informativa previsti per gli MPM, in particolare utilizzando un'etichetta chiara, comprensibile e non fuorviante per gli utilizzatori del bilancio.

¹ IFRS 18.B82: Se un'entità classifica e presenta alcune spese per natura e altre per funzione nel conto economico, deve etichettare le voci risultanti in modo tale da identificare chiaramente quali spese sono incluse in ciascuna voce. Ad esempio, se un'entità include alcuni benefici per i dipendenti in una voce di natura funzionale e altri benefici per i dipendenti in una voce di natura economica, la denominazione della voce di natura economica dovrebbe indicare chiaramente che essa non include tutti i benefici per i dipendenti (ad esempio, «benefici per i dipendenti diversi da quelli inclusi nel costo del venduto»).

Altre decisioni

L'IFRIC ha inoltre pubblicato altre quattro decisioni relative all'IFRS 18:

- il concetto di «comunicazioni pubbliche» ai fini dell'identificazione delle MPM per le entità private;
- la classificazione dei ricavi e dei costi quando l'attività principale di un'entità consiste nel fornire finanziamenti ai clienti;
- valutare le principali attività commerciali di un produttore-locatore, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle «principali attività commerciali specificate»;
- la classificazione dei ricavi e dei costi relativi alla liquidità e ai mezzi equivalenti.

Termine del periodo di consultazione

Il periodo di consultazione per tutte queste decisioni provvisorie si chiude il 9 settembre 2026.

L'ISSB prosegue il confronto sull'informativa finanziaria relativa ai rischi e alle opportunità connessi alla natura e agli ecosistemi

Nel corso della riunione di giugno, l'ISSB ha proseguito gli esami degli aspetti chiave della proposta di IFRS *Practice Statement* relativa alle informazioni da fornire in relazione alla natura e agli ecosistemi.

Nel corso di tale discussione, è stato deciso (in via provvisoria) di adottare il termine “risorse ambientali” in sostituzione al termine “attività ambientali” e di definire i rischi di transizione e i rischi fisici connessi alla natura, al fine di rendere la terminologia più chiara e coerente.

Sono state inoltre discusse le fonti di orientamento che le imprese potranno utilizzare nella predisposizione dell'informativa. In via provvisoria, l'ISSB ha stabilito che le imprese potranno fare riferimento ai parametri elaborati dalla *Taskforce on Nature-related Financial Disclosures* (TNDF) e valutarne l'applicabilità, purché tali parametri contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'IFRS S1 e non siano in contrasto con gli standard ISSB o con la *Practice Statement*. L'ISSB ha inoltre confermato (in via provvisoria) che il Quadro del CDSB (*Climate Disclosure Standards Board*) rimane una fonte valida di orientamento.

È stato concordato, sempre in via provvisoria, che la *Practice Statement* entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione, senza l'obbligo di fornire informazioni comparative nel primo anno di applicazione.

L'ISSB ha inoltre chiarito che, per dichiarare la conformità agli *IFRS Sustainability Disclosure Standards* (SDS), le imprese dovranno rispettare integralmente sia gli IFRS SDS sia la *Practice Statement*. Analogamente, un'entità non potrà dichiarare che le proprie informazioni finanziarie relative alla natura sono conformi alla *Practice Statement* qualora non soddisfi anche i requisiti degli IFRS SDS. (sebbene l'ISSB non proponga in questa sede di imporre la conformità alla *Practice Statement* come condizione per dichiarare la conformità agli IFRS SDS).

Infine, la proposta di *Practice Statement* dovrebbe prevedere due esenzioni, in linea con il paragrafo 77 dell'IFRS S1. Le imprese potranno omettere le informazioni relative alle opportunità connesse alla natura e agli ecosistemi qualora siano considerate commercialmente sensibili, nonché le informazioni la cui comunicazione sia vietata da disposizioni legislative o regolamentari. Punti salienti a livello europeo.

La Commissione Europea adotta gli atti delegati definitivi sugli ESRS rivisti e sullo standard volontario di rendicontazione della sostenibilità

Il 3 luglio 2026, la Commissione europea (CE) ha adottato gli atti delegati definitivi relativi agli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) rivisti e allo standard volontario per la rendicontazione di sostenibilità (Voluntary Standard –VS), a seguito della consultazione pubblica avviata nel maggio 2026 (cfr. [Forvis Mazars Insight di giugno 2026](#)).

Come noto, gli ESRS rivisti diventeranno obbligatori per gli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2027 o successivamente. Tuttavia, sarà consentita l'applicazione anticipata a partire dall'esercizio 2026, a condizione che gli atti delegati siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE entro la fine dell'anno.

Il comunicato stampa della Commissione europea, comprensivo dei relativi collegamenti e della documentazione di riferimento è disponibile [qui](#).

Forvis Mazars pubblicherà a breve un'analisi più approfondita dei contenuti e delle implicazioni derivanti ai due atti delegati.

Contatti

Silvia Carrara, Partner

silvia.carrara@forvismazars.com

Laura Verrascina, CSRD Task Force Leader

laura.verrascina@forvismazars.com

Forvis Mazars Insight è pubblicata da Forvis Mazars. Lo scopo di questa pubblicazione è quello di tenere informati i lettori e le lettrici sugli sviluppi del reporting finanziario e di sostenibilità. Forvis Mazars Insight non può in nessun caso essere associato, in tutto o in parte, a un parere emesso da Forvis Mazars. Nonostante la meticolosa cura posta nella preparazione di questa pubblicazione, Forvis Mazars non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni in essa contenuti.

La stesura del presente numero è stata completata il 4 agosto 2026.

Forvis Mazars in Italia è un'azienda indipendente membro di Forvis Mazars Group SC. Conta 650 professionisti e professioniste e circa 46 partner in 7 città - Milano, Roma, Torino, Verona, Padova, Bologna e Firenze. Forvis Mazars in Italia è specializzata in audit, contabilità, tax, consulenza, financial advisory, servizi legali e di sostenibilità a clienti di diverse dimensioni e settori.

Per saperne di più, visitate il sito forvismazars.com.

© Forvis Mazars 2026

The logo for Forvis Mazars, featuring the word "forvis" in a blue sans-serif font above the word "mazars" in a larger, bold, dark blue sans-serif font.